

Quesito:

“Il Disciplinare di gara, all’art. 16, lett. b), prevede che sia prodotto, in relazione agli ID impiantistici ed Infrastrutturali della Tabella n. 5, uno studio di fattibilità tecnica economica sottoscritta da un professionista abilitato. Successivamente, nella tabella 5, la richiesta del predetto studio viene citata esclusivamente in relazione al criterio di valutazione ID 1; mentre, nell’allegato 8, viene specificato che uno studio di fattibilità tecnico economica sia prodotto in relazione agli ID 1, 3, 4, 5 e 6.

In relazione a quanto sopra si chiede di chiarire: 1) per quali ID debba essere allegato lo studio di fattibilità; 2) se esso debba essere un unico documento, ovvero debbano essere redatti tanti studi di fattibilità distinti quanti sono gli ID a cui si riferiscono.

Inoltre, atteso che viene precisato che lo studio sia di natura “tecnico economica”; ma tenuto in conto che, per univoca giurisprudenza, al concorrente non è concesso indicare, nella busta tecnica, qualsivoglia elemento che abbia natura economica, onde non anticipare i contenuti dell’offerta economica; si chiede di chiarire cosa effettivamente si intenda per “studio di fattibilità tecnica economica”, di quali elementi esso debba constare, se debbano effettivamente essere inclusi elementi economici e quali essi debbano essere onde non incorrere in potenziali esclusioni dell’offerta presentata.”.

Risposta

Nel Disciplinare di gara – Art. 16, lett. b) è riportato:

“in relazione agli ID impiantistici e Infrastrutturali della Tabella n. 5, in considerazione delle specifiche tematiche oggetto di valutazione (interventi infrastrutturali, impiantistici e allestimenti), è richiesto che a corredo della relazione vi siano, per ciascuno dei due item, uno studio di fattibilità tecnica economica con planimetrie sottoscritto da un professionista abilitato. Ciascuno studio dovrà illustrare le soluzioni adottate ed ogni altro elemento utile che possa essere utilizzato per l’espressione di un giudizio compiuto da parte dei membri della Commissione ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio secondo la formula prevista”.

A tal proposito lo studio in argomento deve essere riferito (in un unico documento o tanti documenti quanti sono gli item ove è richiesto) agli ITEM ID dell’Allegato 8 ossia: 1, 3, 4 ,5, 6.

Si evidenzia che le voci costituenti l’offerta economica E1, E2, ed E3 sono riferite ad un rialzo percentuale sul canone e royalty e di conseguenza lo studio di fattibilità in argomento, ove non contenga voci relative a tali elementi di miglioramento economico, non può avere natura anticipatoria dell’offerta economica.